

N. 8821/2019 R.G.



**TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nella causa n. **8821/2019 R.G.** promossa da

G. G.

contro

C. A.

**Verbale dell'udienza in assenza
conseguente a **trattazione scritta**
(art. 83, 7° co., lett. h), d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020)**

Oggi **giovedì 14 maggio 2020 ore 14,50**

il giudice,

dato atto che:

- con ordinanza 1 aprile 2020 si è disposto che l'udienza si svolgesse secondo la modalità della trattazione scritta e al fine della **discussione sulle richieste di prova**;
 - le parti avevano già depositato le memorie istruttorie *ex art. 183, 6° co., c.p.c.*;
 - l'ordinanza è stata comunicata ai difensori delle parti il 2 aprile 2020;
- ritenuto che:
- a quanto emerge dal complesso degli atti e documenti di causa, e comunque dalle espressa prospettazione di parte attrice (v. ad es. l'atto di citazione, pag. 4, ultima riga, pag. 5, prime due righe), l'azione esercitata dalla signora G. è riconducibile allo schema dell'opposizione all'esecuzione: in altri termini, con l'atto di citazione notificato alla signora G. G. ha inteso introdurre il giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c. nel termine assegnatole dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza 23 febbraio 2019;
 - a fondamento della proposta opposizione, l'attrice pone motivi che attengono al merito della causa decisa dal Tribunale di Termini Imerese (ad es., laddove l'attrice sostiene di non aver acquistato la qualità di erede del padre o contesta che la convenuta abbia svolto prestazioni di lavoro quale collaboratrice domestica a favore del padre dell'attrice) o che riguardano la validità della notifica del ricorso introduttivo del processo svoltosi davanti al Tribunale di Termini Imerese e dunque della stessa validità della sentenza;
 - l'attrice deduce altresì l'esistenza di ragioni di invalidità della notifica della sentenza del Tribunale di Termini Imerese o degli atti di precetto notificati su istanza della odierna convenuta in vista della preannunciata esecuzione forzata (temi sui quali, nei limiti della delibazione di cui all'art. 624 c.p.c., ha preso posizione il giudice dell'esecuzione nel motivare il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, v. l'ordinanza 21 febbraio 2019);
 - atteso l'oggetto del presente giudizio, le prove orali proposte dall'attrice sono nel complesso quanto meno irrilevanti (per la stessa sostanziale ragione mancano i presupposti per disporre l'ordine di esibizione, chiesta dall'attrice in un primo tempo nei confronti del difensore della convenuta e poi della convenuta stessa, così come per disporre una CTU sul presupposto oltretutto di un disconoscimento di sottoscrizioni) e lo stesso vale quanto alla prova orale proposta dalla convenuta;
 - in conclusione, la causa è matura per la decisione;
 - la causa si sarebbe prestata ad una definizione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.;



- peraltro, nel periodo 12 maggio - 31 luglio 2020, come disposto in via di anticipazione dalle linee guida di cui al decreto n. 28/2020 del Presidente del Tribunale di Bologna e ora dalle linee guida 7 maggio 2020, va **di regola evitata l'udienza con comparizione fisica dei difensori** (art. 83, commi 6° e 7°, lett. g), d.l. 17 marzo 2020, n. 18), dovendosi invece privilegiare il ricorso alle modalità di cui alle lettere f) ed h) del 7° comma, già citato. **In generale**, la fissazione di un'apposita udienza per la sola precisazione conclusioni, che nelle cause più complesse talora permette alle parti di meglio puntualizzare domande, eccezioni e istanze, risponde essenzialmente allo scopo di consentire un ordinato passaggio alla fase decisoria, avuto riguardo al complessivo carico di lavoro del giudice; peraltro, nell'ambito del processo civile telematico l'attività del difensore consistente nel formulare le conclusioni finali <<davanti>> al giudice (art. 189, 1° co., c.p.c., richiamato dagli artt. 28 *quinquies* e 281 *sexies*, c.p.c.) può essere adeguatamente esercitata anche senza dover comparire fisicamente davanti al magistrato. **Nella specie**, è opportuno avvalersi della misura di cui alla lettera h), con fissazione di una udienza solo virtuale e assegnazione di un termine anteriore a detta udienza per il deposito di una estremamente **sintetica nota conclusiva**, nella quale le parti preciseranno le **conclusioni finali** e in breve, e nei limiti meglio definiti in dispositivo, potranno svolgere **concise argomentazioni** a sostegno delle proprie ragioni, nel rispetto del principio del giusto processo (cfr. Cass., sez. III, 13 novembre 2019, n. 29354);

- la **nuova udienza** svolgerà **dunque** secondo la modalità della **trattazione scritta** (nella prassi detta anche cartolare, benché manchi il deposito di atti cartacei) di cui alla **lettera h) dell'art. 83, 7° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18;**

- tale modalità di trattazione (scritta) ben si presta al **caso di specie**: le parti potranno, se del caso, **a)** formulare **istanze in ordine al prosieguo del processo**, se ancora interessate, ed in particolare **le conclusioni finali e brevi e non ripetitive argomentazioni ai fini della decisione con sentenza sulla eccezione di improcedibilità**, come meglio specificato in dispositivo, oppure, in alternativa, **b)** attivare il meccanismo che consenta l'immediata declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;

- su tali premesse, occorre dunque assegnare alle parti **un termine** per una estremamente sintetica memoria, o <<nota scritta>> (secondo la terminologia di cui alla lettera h) dell'art. 83, 7° co., d.l. cit.), con la quale **rispondere all'interpello nei limiti sopra delineati**.

Ciò significa che:

a) da un lato, i difensori (alla pari delle parti) sono esonerati dal comparire, ed anzi – attese le finalità del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica - **non devono comparire davanti al giudice alla nuova udienza**, che sarà solo virtuale ed è fissata per dare ordine alla trattazione dei processi. Pertanto, tenuto conto del testo della disposizione in esame (la quale, nel menzionare due volte il **termine udienza**, implicitamente si collega all'**art. 134, 1° co., c.p.c.**, che pur distingue tra ordinanza pronunciata in udienza o <<fuori dell'udienza>>, e va coordinata, oltre che con l'**art. 183, 1° e 7° co., c.p.c.**, anche con gli **artt. 281 sexies, 429, 669 sexies e 669 octies, 702 ter c.p.c.**) e di ragioni pratiche concernenti l'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria, la regolare tenuta – e la più agevole consultazione, anche ai fini di organizzazione del ruolo e programmazione del lavoro - dei registri informatici di cancelleria e la documentazione del lavoro del magistrato, verrà redatto (negli uffici di merito di primo grado lo farà per lo più il giudice, posto che di solito, si tratta di un fatto notorio, l'assistenza del cancelliere neppure è assicurata nelle udienze per così dire tradizionali, come invece vorrebbe l'art. 130 c.p.c.) **un verbale ad hoc e sui generis** (benché non espressamente menzionato, come invece nella lettera f)). In detto verbale, sulla falsariga di quanto previsto dall'**art. 126 c.p.c.** ma nei limiti della compatibilità e dunque coi necessari adattamenti – riguardanti, ad esempio, l'indicazione delle persone intervenute (qui, invero, i difensori intervengono prima dell'udienza e col deposito di atti in via telematica) e delle circostanze di luogo e di tempo del compimento degli atti (pare irrilevante, rispetto all'esigenza di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, che il giudice operi o meno nei locali ove ha sede l'ufficio giudiziario, e ciò tanto più alla luce della assai controversa disposizione di cui all'art. 3, lett. c), d.l. n. 28/2020, in tema di udienza da remoto) - si darà atto, **previa verifica della regolare comunicazione dell'ordinanza che dispone la trattazione scritta**, di quanto eventualmente compiuto dalle parti nei termini assegnati nonché delle determinazioni assunte dal giudice all'esito dello, specialissimo, svolgimento dell'udienza "in assenza" ai sensi della lettera h) dell'art. 83, 7° co.,

d.l. cit. **In pratica, nel caso di specie, si provvederà sulle istanze, eccezioni e conclusioni delle parti e si daranno i provvedimenti del caso;**

b) dall'altro, i difensori riceveranno comunicazione in via telematica della sentenza (o in ipotesi dell'**ordinanza**) pronunciata <<fuori>>, o, se si vuole, senza <<udienza>>, almeno quale è stata sinora intesa. In realtà, date le caratteristiche del processo civile telematico, la conoscibilità del provvedimento ad opera (dei difensori) delle parti costituite è garantita, senza che debba procedersi ad una autonoma comunicazione, anche qualora il provvedimento sia incorporato nel verbale dell'udienza virtuale, svoltasi senza comparizione fisica dei difensori e senza che vi assistano le parti, così come delineata dall'art. 83, 7° co., lett. h), d.l. n. 18/2020. La formula della <<successiva adozione ... fuori udienza>>, nella disposizione ora citata, sembra dunque alludere alla pronuncia del provvedimento al di fuori di, e cioè senza, una udienza che veda i difensori <<ammessi davanti al giudice>> (art. 84, 2° co., disp. att. c.p.c.), secondo il classico modello della trattazione orale della causa e dell'udienza in presenza; o anche, sotto altra e più limitata prospettiva, alla sola ipotesi della pronuncia del provvedimento non contenuto nel verbale e che va dunque comunicato alle parti, con implicito richiamo all'art. 134 c.p.c. avente funzione integrativa quale disposizione generale. **D'altronde, il sistema conosce provvedimenti pronunciati in udienza oppure fuori udienza e che devono essere portati a conoscenza delle parti (cfr. anche gli artt. 176 e 289 c.p.c.; sul verbale dell'udienza conseguente a trattazione scritta, v. Trib. Bologna, ord. 25 marzo 2020, Trib. Bologna, 26 marzo 2020, Trib. Bologna, 7 aprile 2020, e altre successivi conformi; v. ora le linee guida adottate il 7 maggio 2020 dal Presidente del Tribunale di Bologna all'esito della sottoscrizione del protocollo d'intesa 7 maggio 2020 per la fissazione e trattazione delle udienze civili);**

- il giudice, esaminati gli scritti difensivi depositati telematicamente (che in sostanza **tengono luogo della discussione orale nell'udienza in presenza, secondo il modello della trattazione orale**) e così garantito il contraddittorio, provvederà sulla base degli atti (cfr. Cass., sez. III, 13 novembre 2019, n. 29354):

- le disposizioni del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica sollecitano un ruolo attivo dei difensori e valorizzano la collaborazione tra parti e giudice;

- il **mancato deposito della nota scritta** sarà considerato equivalente alla mancata comparizione fisica all'udienza in presenza (artt. 181 e 309 c.p.c. nel **rito ordinario**), ma è preferibile che in caso di accordo tra le parti ne sia data notizia al giudice con modalità (il deposito telematico) che consentano l'immediata estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. anche prima della nuova udienza;

- è necessario che **tutti gli scritti difensivi e i documenti** siano depositati in via telematica per essere consultabili anche da remoto: pertanto, il difensore che avesse depositato atti o documenti in forma cartacea dovrà provvedere al loro **deposito telematico**;

- il provvedimento inserito nel presente verbale telematico (**ordinanza di assegnazione di note scritte sostitutive della discussione orale ai fini del passaggio in decisione**) non è oggetto di autonoma comunicazione (v. ora le **linee guida 7 maggio 2020**);

p.q.m.

- **fissa nuova udienza venerdì 29 maggio 2020 ore 12.30**; l'udienza così fissata, salva diversa valutazione del giudice, si svolgerà **secondo la modalità della trattazione scritta** prevista dall'**art. 83, 7° co., lett. h)**, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dalle **linee guida 7 maggio 2020** adottate dal Presidente del Tribunale di Bologna e dunque **senza comparizione fisica dei difensori**; ove fosse necessario chiedere chiarimenti ai difensori o un confronto con gli stessi, il giudice darà le disposizioni e istruzioni del caso;

- **assegna termine alle parti sino al 25 maggio 2020** per il deposito in telematico di una estremamente sintetica **nota scritta**, articolata per punti, contenente contenenti **le istanze, le conclusioni finali e brevi argomentazioni** (nei limiti di quanto indicato in parte motiva) ai fini del **proseguito del processo** e in particolare della sua **eventuale definizione con sentenza**; entro lo stesso termine eventuali scritti difensivi o documenti già depositati dai difensori in forma cartacea saranno depositati **in via telematica**;

- **invita** i difensori ad omettere (se non strettamente necessari) i riferimenti allo svolgimento del processo, a richiamare – senza riproporle – le difese scritte già presentate in corso di causa e ad evidenziare in forma sintetica e per punti le argomentazione (in fatto e diritto) strettamente attinenti ai

temi controversi o relative ai risultati dell'istruzione probatoria o ad eventuali sviluppi normativi o giurisprudenziali;

- **invita caldamente** le parti a trovare una **soluzione amichevole**: in caso di **accordo** sopravvenuto, i difensori ne daranno **immediato e tempestivo avviso** al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di **rinuncia agli atti** e relativa **accettazione** (dandone avviso via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione **prima della prossima udienza**; in mancanza di accordo, le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Il giudice
Antonio Costanzo

